

## **ART. 10 RAMI DI PIANTE SPORGENTI SUL SUOLO PUBBLICO**

“I proprietari di fondi confinanti con la pubblica via hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o, comunque rendere difficoltoso e/o pericoloso il pubblico passaggio.

I rami di piante collocate all'interno di proprietà non devono di norma sporgere sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Quando tale sporgenza possa costituire pericolo o intralcio oppure costituiscano disturbo all’impianto di pubblica illuminazione, i proprietari o aventi diritto devono immediatamente provvedere ad eliminare tale pericolo o intralcio.

Nel caso di alberi da frutto, i proprietari devono evitare che i frutti possano imbrattare la sede stradale. Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sulla pubblica via alberi e ramaglie di qualsiasi specie o dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”